

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 38/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 28 giugno 2001,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco; Gironda Avv. Aurelio,  
Mocali Dr. Piero, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.;  
Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 - APPELLO DELL'U.S. SAN PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS P.P./S. PRISCO DEL 21.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.. Uff. n. 56 del 15.2.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. S. Prisco di San Prisco (CE), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 - 1, conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

**2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL PROPRIO RECLAMO AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001 )

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione della preclusione di cui all'att. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F..

**3 - APPELLO DEL CALCIATORE GIORDANO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA**

**PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.** (Delibare della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com.ti Uff.li nn. 63 del 22.3.2001 e 82 del 17.5.2001 ).

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Giordano Paolo, revoca la proposta di preclusione e riduce al 30.6.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

**4 - APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 A QUEST'ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001 )

**5 - APPELLI DEI SIGG.RI SAGRINI COSTANTINO E MANCINELLI FLORINDO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001)

**6 - RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SANGIUSTESE CALCIO E DELLA S.S. POTENZA PICENA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001 )

La C.A.F.; riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (MC) e dal Sig. Carrestia Franco, dai Sigg.ri Sagrini Costantino e Mancinelli Florindo e dal Procuratore Federale, dichiara inammissibile l'appello del Procuratore Federale e respinge gli appelli nella Società e dei tesserati. Ordina incamerarsi le tasse versate.

**7 - APPELLO DEL CALCIATORE CASU MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.4.2002** (Delibera detta . Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 23.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Casu Marcello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**8 - APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO AVVERSO DECISIONI SEGUTTO GARA DON BOSCO/LUCIANO ECO DELL'1.5.2001** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 31.5.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come in epigrafe proposto dal P.G.S. Don Bosco di Alessandria ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**9 - APPELLO DELL'A.S. TRINACRIA T. CUOR DI LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT TRINACRIA/CIAMPINO DEL 2.6.2001 E AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL'ALLENATORE PALUMBO LUIGI FINO AL 30.6.2002 ED AL CALCIATORE SCALIA ROSARIO FINO AL 30.6.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 325 dell'8.6.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, per la parte inerente la sanzione della punizione sportiva della perdita per 0 - 2 della suindicata gara, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Trinacria T. Cuor di Leone di Ficuzza (PA) e lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DEL CALCIATORE VINCENTI MAURO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA', A NORMA DELL'ART. -109 N.O.I.F., DAL FERRANDINA CALCIO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 22.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Vincenti Mauro, annulla l'impugnata delibera e dispone lo svincolo d'autorità per inattività in favore del reclamante, a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Pubblicato in Roma il 30 giugno 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci

